

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 219 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE PALESTRE E PERCORSI DELLA SALUTE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere l'attività fisica in generale attraverso la valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali. Infatti l'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Pertanto con la presente proposta si intende istituire le "Palestre e i Percorsi della salute", ovvero strutture non sanitarie che oltre ad ospitare le normali attività di palestra, presentano appositi requisiti (identificati dalla Regione) che le rendono idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (quali le malattie cardio-celebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche) nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, da eseguire sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze.

La presente proposta di legge è articolata in 7 articoli:

L'articolo 1 riconosce e promuove l'esercizio fisico strutturato quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, di promozione e prevenzione del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione attraverso la creazione di percorsi e palestre della salute;

L'articolo 2 definisce le "Palestre della salute" ovvero strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso le procedure di certificazione;

L'articolo 3 demanda alla Giunta regionale i requisiti per disciplinare il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Percorso e Palestra della salute;

L'articolo 4 istituisce la Cabina di regia per la definizione dei programmi di promozione dell'attività motorio-sportiva e del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione;

L'articolo 5 realizza un sistema di monitoraggio sulle procedure di accreditamento e sulle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Percorsi e delle Palestre salute;

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.